

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2560

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARVALE)

di concerto col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

**col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea**

(ARCELLI)

col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67,
recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi

ONORIOVI SENATORI. - Il particolare stato di disagio in cui versa il settore dell'autotrasporto, rende oramai necessaria l'adozione di urgenti provvedimenti per porre un primo immediato rimedio alla grave situazione di precarietà in atto, che trova ulteriori motivi di preoccupazione nei procedimenti di intrazione aperti dalla Commissione europea a causa della inadeguata formulazione della normativa prevista per la concessione di aiuti agli autotrasportatori ed. in particolare, per effetto della legge 5 febbraio 1992, n. 68, che, per tali motivi, ha trovato fino ad ora limitatissima attuazione, tant'è vero che gran parte delle somme in essa stanziata non sono state utilizzate.

Si ravvisa, in particolare, l'esigenza di porre un primo rimedio a situazioni che incidono sulla sicurezza dell'autotrasporto italiano o che ne limitano, pesantemente, le possibilità di sviluppo, rendendolo non più competitivo nei confronti degli altri vettori comunitari, avviando, altresì, ad un accentuato ritardo nell'adozione di nuove tecnologie e negli interventi formativi intesi a migliorare la professionalità dei vettori.

Il provvedimento che si propone, avente carattere di necessità e di urgenza, comprende i seguenti cinque articoli:

ART. 1 - Disposizioni sul comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

La norma tende a consentire la piena operatività del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, che attualmente incontrano insormontabili difficoltà per svolgere le funzioni loro demandate dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7

novembre 1994, n. 681, dalle quali derivano particolari responsabilità per gli amministratori e per i componenti dei comitati, che debbono essere posti in condizione di operare con la necessaria autonomia e disponendo di una efficace struttura di supporto.

ART. 2 - Disposizioni in materia fiscale

La disposizione di cui al comma 1 afferma un principio di natura interpretativa che appare idoneo ad eliminare una incertezza sulla interpretazione di una norma di legge che ha già esaurito la sua efficacia e che avrebbe altrimenti potuto comportare un elevato contenzioso tra l'Erario e le imprese di autotrasporto.

Le disposizioni previste dal comma 2 tendono ad adeguare il limite degli importi delle deduzioni forfettarie previste a titolo di spese non documentate che appaiono ormai da lungo tempo superati.

Il comma 3 dello stesso articolo crea le premesse perchè anche l'Italia possa adeguare il proprio sistema di esazione delle tasse automobilistiche a quello previsto dalla direttiva 93/89/CEE del 25 ottobre 1993, tenendo conto della portata dei veicoli da correlare al rapporto massa/assi.

Le riduzioni degli importi delle tasse proposte potranno agevolare tale passaggio, in quanto esse hanno un più diretto riguardo alle caratteristiche usuranti del mezzo rispettando, quindi, il diverso criterio previsto dalla citata direttiva.

ART. 3 - Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

L'articolo in parola risponde ad una duplice finalità. Mira, innanzitutto, a favorire

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le aggregazioni in forma di cooperative o consorzi, per consentire l'avvio di quel processo di ristrutturazione che già la legge n. 68 del 1992 aveva disciplinato; di riflesso, incentiva l'utilizzo dell'autostrada, decongestionando le vie dei centri abitati con vantaggi per la sicurezza e per l'inquinamento acustico ed atmosferico.

ART. 4 - Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

La norma stabilisce un beneficio transitorio a favore delle imprese che esercitano l'attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 (autotreni ed autoarticolati) e 9122 (autoveicoli) nelle tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 18 giugno 1988. Ciò in quanto gli autotra-

sportatori, in dipendenza dello stato di crisi in cui versa il settore, sono costretti a chiedere la dilazione del pagamento del premio INAIL e non possono sostenere un interesse pari al 23,50 per cento annuo, previsto per la sua rateizzazione.

ART. 5 - Copertura finanziaria

La norma è stata redatta dal Ministero del tesoro e prevede che la copertura di 208 miliardi, per l'anno 1996, è assicurata per 63,9 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e per 144,1 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui sul citato capitolo.

RELAZIONE TECNICA

L'onere complessivo derivante dall'attuazione del decreto-legge da convertire è stato valutato pari a lire 208 miliardi per l'anno 1996, distribuito come di seguito illustrato in relazione ai vari articoli tenendo presente che l'articolo 1 non comporta oneri per lo Stato.

Art. 2, comma 2 - Deduzione forfettaria delle spese non documentabili

In base ai dati delle dichiarazioni delle persone fisiche (mod. 740) e delle società di persone (mod. 750) presentate nel 1992, risulta un ammontare di spese dedotte forfettariamente dal reddito di impresa minore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura pari rispettivamente a lire 250 miliardi ed a lire 26 miliardi; poichè la misura forfettaria delle deduzioni è stata aumentata a partire dal periodo di imposta successivo della misura di circa l'11 per cento, tali ammontari possono essere stimati rispettivamente pari a circa lire 280 miliardi ed a lire 30 miliardi.

La misura attualmente prevista delle riduzioni forfettarie è pari a lire 25.000 ed a lire 50.000 per ogni giorno di viaggio rispettivamente entro ovvero fuori la regione o le regioni confinanti; per ogni incremento di un punto percentuale di tali importi si può stimare una riduzione di gettito in misura pari a circa lire 1 miliardo, per competenza, somma data da:

$280 \times 1\% \times 80\% \times 27\% = 0,6$ miliardi per il modello 740 (con una quota di redditività pari all'80 per cento ed un'aliquota marginale media pari a 27 per cento) e da $30 \times 1\% \times 80\% \times 43,2\% = 0,1$ miliardi per modello 750 (con un'aliquota d'imposta del 16,2 per cento ai fini ILOR + 27 per cento ai fini IRPEF del socio percettore).

Tale ammontare, pari a 0,7 miliardi, viene arrotondato ad 1 miliardo per il 1995.

Pertanto, se si incrementano di circa il 30 per cento gli ammontari giornalieri di deducibilità, la perdita di gettito complessivo di competenza è stimabile pari a circa lire 30 miliardi.

Art. 2, comma 3 - Riduzione delle tasse automobilistiche

Moltiplicando il numero di veicoli adibiti all'autotrasporto di cose per conto di terzi compresi in ogni classe di tariffa per il corrispondente

importo, si è determinato il relativo gettito di circa lire 286 miliardi. Conseguentemente il minor gettito che si ottiene applicando le riduzioni del 50 per cento e del 30 per cento ammonta circa a lire 94 miliardi, di cui miliardi 19 circa per l'Erario.

Art. 3 - Riduzione dei pedaggi autostradali

La misura indicata nell'articolo in parola è stata quantificata nella somma di lire 55 miliardi. A questa cifra si è pervenuti partendo da una duplice considerazione:

a) l'autotrasporto viene svolto generalmente da autotreni ed autoarticolati superiori alle 15 tonnellate. La spesa annua per pedaggi per queste categorie di veicoli si aggira intorno ai 608 miliardi di lire;

b) allo stato attuale, dai dati pervenuti dalle stesse associazioni di categoria, dalle cooperative e consorzi già esistenti e da quelle che hanno in corso procedimento di raggruppamento, circa il 60 per cento delle imprese attualmente operanti potranno usufruire dello sconto, da valutare nella misura media del 15 per cento (tra il minimo del 10 per cento e il massimo del 30 per cento).

Art. 4 - Pagamento dei premi INAIL

L'onere derivante dal presente articolo è rappresentato dal rimborso all'INAIL del mancato introito della somma pari all'interesse di dilazione attualmente in vigore, fissato dal decreto ministeriale 19 ottobre 1995 nella misura del 23,50 per cento annuo, ed è valutato in circa lire 29 miliardi, in riferimento a quattro rate di lire 80 miliardi e 250 milioni ciascuna, con le scadenze previste dall'articolo medesimo.

Per stabilire l'importo complessivo delle rate, pari a lire 321 miliardi circa, si è fatto riferimento alla somma dei premi versati, nell'anno 1994, dalle due categorie interessate, somma distinta nel modo seguente secondo i dati forniti dall'INAIL:

- voce 9121 (autotreni e autoarticolati): n. 33.104 posizioni assicurative, lire 114 miliardi;

- voce 9122 (autoveicoli): n. 92.080 posizioni assicurative, lire 207 miliardi.

Art. 5 - Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, e degli articoli 3 e 4 del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1996, si provvede quanto a lire 63,9 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e quanto a lire 144,1 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996.

Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi)

1. Il comitato centrale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo, 1993, n. 82, versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, sono utilizzate dal comitato centrale per l'autotrasporto di cose, per l'assolvimento delle competenze previste dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal presente decreto-legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

3. La normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, stabilita con provvedimento

del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati, a seguito di deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vice presidente delegato, con imputazione al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, spettano al comitato centrale per l'autotrasporto di cose le attribuzioni contemplate dai commi 1, 2 e 3; esso provvede inoltre a:

a) collaborare direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e sviluppo dell'autotrasporto di cose e a prestare anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

b) esprimere pareri obbligatori sulle proposte di programmi e direttive formulate al Ministro dei trasporti e della navigazione civile da parte dei competenti organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di autotrasporto in conto terzi, nonché su provvedimenti che prevedono interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cose, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 92 del trattato CE, e predisporre la relativa normativa di attuazione;

c) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore in modo da assicurare imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alle direttive comunitarie;

d) coordinare l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati, vigilando su di essi;

e) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

f) curare le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche utilizzando le somme a tal fine destinate dal comitato centrale, nonché i fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, oltrechè i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro il 30 giugno 1996, sono emanate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità del comitato centrale e dei comitati provinciali.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di lire 25.000 e di lire 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a lire 32.000 ed a lire 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposte ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali)

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4, e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurato al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%;
da 200 a 400	15%;
da 400 a 800	20%;
da 800 a 1.500	25%;
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL)

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggra-

vio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, e degli articoli 3 e 4, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 63,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 144,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1996.

SCALFARO

DINI - CARVALE - FANTOZZI - ARCELLI
- BARATTA - TREU

Visto, *il Guardasigilli*: CALANIELLO